

**Legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 (BUR n. 27/2009) –
Testo storico**

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE
CELEBRAZIONI DELL'ANNO GALILEIANO NEL VENETO"**

Art. 1 - Eventi celebrativi.

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere nel territorio regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell'invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale.

Art. 2 - Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica.

1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere con l'Università degli studi di Padova alle attività di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell'Osservatorio astronomico di Asiago, nonché con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

Art. 3 - Modalità di attuazione.

1. Il programma e le modalità di attuazione degli eventi di cui all'articolo 1 e di partecipazione alle attività di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all'articolo 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2009, di cui euro 600.000,00 per le attività di cui all'articolo 1 ed euro 200.000,00 per le attività di cui all'articolo 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" partita n. 4 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2009.